



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG

Revisione parziale del Codice civile svizzero (compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Ottobre 2010

1. La procedura di consultazione in generale

La procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di revisione parziale del Codice civile svizzero (compensazione della previdenza in caso di divorzio) è durata dal 16 dicembre 2009 al 31 marzo 2010. Sono stati invitati a esprimersi il Tribunale federale, i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le facoltà di diritto delle università svizzere e altre organizzazioni interessate.

Hanno espresso il loro parere 25 Cantoni, cinque partiti e 22 organizzazioni.

Hanno espressamente rinunciato a prendere posizione sette organizzazioni¹, il Tribunale federale e il Cantone di Nidvaldo.

Hanno inoltre inoltrato il proprio parere 24 partecipanti non consultati ufficialmente.

L'elenco completo dei partecipanti ufficiali è in allegato.

2. Osservazioni di carattere generale

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie con favore l'orientamento della revisione. Un partecipante approva la revisione nella sua integralità e non aggiunge ulteriori commenti all'avamprogetto (AI). Soltanto tre interpellati respingono l'avamprogetto nel suo insieme (Cifacc, IGM, CAC). Uno di essi obietta che gli argomenti che erano a favore di una revisione non sarebbero più d'attualità, poiché oggi la divisione della previdenza professionale verrebbe già eseguita senza troppe discussioni (IGM).

Tre partecipanti sono dell'opinione che l'adeguamento di legge proposto rappresenti un caso di iper-regolamentazione (ASIP, ASA, USI). La giurisprudenza avrebbe già chiarito diverse questioni rendendo quindi superfluo il disciplinamento di tutti gli aspetti nella legge. La soluzione proposta sarebbe complicata, dispendiosa e costosa. Ampie parti dell'avamprogetto dovrebbero essere riviste assieme a specialisti, ne andrebbe verificata la necessità di disciplinamento a livello di legge e occorrerebbe rielaborarle di conseguenza (ASIP, CAC, ASA, USI). Un partecipante si dichiara disposto, nella misura in cui un disciplinamento della previdenza professionale simile sia inevitabile, a contribuire alla ricerca di una soluzione più semplice per la compensazione della previdenza dei beneficiari di una rendita, che non cagioni oneri amministrativi supplementari per gli istituti di previdenza (CAC).

Un partecipante è dell'avviso che il rapporto esplicativo non tenga sufficientemente conto della prospettiva di genere (ADF). Un altro interpellato ritiene che il rapporto consideri soprattutto la prospettiva della parte più avvantaggiata in termini di previdenza, generalmente gli uomini. Andrebbe valutata l'inclusione di esempi sull'effetto delle prestazioni di previdenza sulla costituzione della previdenza professionale delle donne (BL).

Un partecipante ritiene che le modifiche tese a conferire maggiore protezione al coniuge avente diritto, ovvero di regola alla moglie che durante il matrimonio non svolge un'attività lucrativa o la svolge solo parzialmente, siano importanti e giustificate (UCS).

¹ Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, Conferenza delle casse di compensazione cantonali, Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali, Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz, Associazione svizzera dei magistrati, Camera Fiduciaria, Unione Svizzera dei Fiduciari.

Due interpellati accolgono favorevolmente il progetto nella misura in cui la compensazione della previdenza professionale continui ad essere eseguita indipendentemente dalla situazione economica delle parti – eccetto in caso di manifesta iniquità (BL, ZH).

Un partecipante è dell'avviso che la compensazione della previdenza professionale non possa essere trattata a prescindere dal disciplinamento sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio. Il presente progetto dovrebbe disciplinare anche il principio dell'uguaglianza di trattamento nei casi di carenza. Lo stesso partecipante ritiene che purtroppo lo scopo della previdenza professionale non sia garantito per le donne senza attività lucrativa con figli (PS).

Un interpellato propone di valutare un'estensione del diritto d'informare della cassa pensioni. Se per un coniuge sopraggiunge un caso d'assicurazione e se dal matrimonio sono nati figli che hanno diritto al mantenimento, l'istituto di previdenza versa una rendita d'invalidità per figli. Se la custodia parentale è conferita all'altro coniuge, quest'ultimo non ha alcuna possibilità di verificare l'importo della rendita per figli, poiché le casse pensioni forniscono informazioni soltanto ai loro assicurati. Sarebbe pertanto opportuno estendere il diritto d'informare ai figli che beneficiano di una rendita (diritto che verrebbe esercitato dalla persona che esercita la custodia parentale fino al raggiungimento della maggiore età dei figli) (BL).

Un partecipante accoglie espressamente con favore la netta preferenza data all'esecuzione della compensazione in forma vincolata (PES). Un altro interpellato biasima invece che la revisione non preveda la possibilità del mantenimento a titolo previdenziale (ASF).

Un partecipante approva il mantenimento del principio della suddivisione in parti uguali delle pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio. Sempre lo stesso partecipante ritiene che anche in futuro occorrerà eliminare le disparità nell'ambito della costituzione della previdenza dopo il divorzio, dovute all'educazione dei figli, se possibile, prevedendo contributi di mantenimento più elevati (BE).

Secondo due partecipanti le modifiche proposte dovrebbero applicarsi soltanto agli acquisti durante il matrimonio (UDC; mann).

Un interpellato propone di rivedere il regime dei beni piuttosto che il diritto della previdenza professionale (Cifacc). Va nella stessa direzione l'opinione di un altro partecipante secondo cui la problematica andrebbe risolta nell'ambito del diritto del divorzio (SAK).

Un partecipante accoglie positivamente la concretizzazione del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione federale nonché il chiarimento della situazione giuridica tra creditori e debitori (VD).

Due partecipanti criticano l'impiego dell'espressione «vedove divorziate». Secondo loro un divorzio porrebbe fine al matrimonio ristabilendo l'indipendenza delle persone interessate sotto il profilo dello stato civile e della loro vita in generale (IGM, mann).

Alcuni interpellati lamentano la mancanza di un disciplinamento transitorio per le disposizioni riviste (ASF, mann, FSA).

Un partecipante ritiene che la revisione degli articoli 33 capoverso 1 lettera d LIFD e 79b LPP non abbia alcuna possibilità di successo a livello politico (SZ).

3. Divorzio mediante richiesta comune (art. 111 cpv. 1 e 2 AP-CC)

Un partecipante ritiene superflua questa modifica di carattere redazionale (ASF). Anche un altro partecipante si chiede se sia necessario ripetere le disposizioni già previste dalla legislazione in materia di libero passaggio (ASA).

Un partecipante propone di cancellare la frase «e stipulato una convenzione omologabile corredata delle conclusioni relative ai figli e alla previdenza professionale» dell'articolo 111 capoverso 2 AP-CC (mann).

4. Divisione della prestazione d'uscita anche dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 122 AP-CC in combinazione con art. 22d e 22e AP-LFLP)

La proposta di suddividere l'aver di previdenza anche dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza è espressamente accolta in maniera positiva (AG, BL, BS, GE, JU, NE, SG, SO, SZ, TI, UR, VS; PPD, PLR, PS; sic svizzera, mann, FSA, USC, USS, UCS, TS). Anche l'auspicato miglioramento della posizione delle vedove divorziate è accolto favorevolmente (BL, SG; PS; FSA, UCS, TS). Tre partecipanti fanno tuttavia valere che la suddivisione della previdenza professionale risolverebbe solo in parte il problema della tutela, ritenuta spesso insufficiente, di una donna divorziata dopo la morte dell'ex marito tenuto a versare un contributo di mantenimento. Per questo motivo al fine di proteggere la vedova divorziata occorrerebbe proporre una soluzione che permetta di estendere la copertura assicurativa anche al regime sovraobbligatorio della LPP (BL; FSA, ADF). Occorrerebbe quindi prevedere un disciplinamento speciale per i casi in cui il regime obbligatorio presentasse lacune di copertura (BL). Nella stessa direzione va un'osservazione di un altro partecipante secondo cui andrebbero riconsiderate le proposte a favore dell'uguaglianza delle vedove divorziate - proposte che andavano oltre a quelle dell'avamprogetto e che sono state rifiutate dal Consiglio federale - sempreché la vedova divorziata possa far valere il diritto al mantenimento (BS).

Un partecipante suggerisce l'applicazione del disciplinamento proposto per analogia ai casi di cessazione del diritto all'indennità di disoccupazione (TS).

Un interpellato propone di prevedere un disciplinamento derogatorio per i casi in cui i futuri divorziati hanno raggiunto una soluzione amichevole (mann).

Un partecipante è per contro dell'avviso che il disciplinamento debba essere coordinato con le disposizioni sul contributo di mantenimento dopo il divorzio. L'abbassamento della rendita del titolare della previdenza potrebbe infatti rendere quest'ultimo dipendente da detti contributi. Questo caso sarebbe problematico quando il coniuge avente diritto ha diritto ai contributi di mantenimento dopo il divorzio. Lo stesso partecipante chiede tra gli altri che non venga suddivisa soltanto la prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, ma anche quella accumulata durante il periodo dedicato ai figli in comune (PS).

D'altro canto un interpellato ritiene che si debba mantenere il disciplinamento attuale che non prevede alcuna divisione in caso di divorzio dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza e secondo cui il coniuge debitore deve versare al coniuge avente diritto un contributo di mantenimento dal suo stipendio (rendita) (Cifacc). Secondo un altro partecipante una donna divorziata sarebbe definitivamente divorziata e non avrebbe più alcun diritto di far valere pretese finanziarie nei confronti del suo ex marito in seguito alla divisione secondo l'articolo 122 CC. Non vi sarebbe pertanto

alcun motivo valido per invocare pretese quando l'ex coniuge passa a nuove nozze (IGM).

Quattro partecipanti ritengono che il diritto del coniuge divorziato ad una rendita (art. 19 cpv. 3 LPP e art. 20 OPP 2) non abbia più ragion d'essere se la compensazione della previdenza professionale è eseguita anche dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza e che quindi occorra abrogarlo (BL; sic svizzera, SA LPP, USS).

Un partecipante ritiene che gli adeguamenti proposti abbiano effetti importanti che non sono menzionati nel rapporto esplicativo. Che ne sarebbe ad esempio della potenziale ineguaglianza tra vedove divorziate e vedove non sposate? Fa inoltre notare che la procedura di divorzio durerebbe più a lungo se il giudice dovesse valutare le conseguenze giuridiche di un divorzio dopo un caso di previdenza (VD).

Un partecipante osserva che oggi all'atto di determinare l'indennità adeguata secondo l'articolo 124 CC è tenuto conto anche della capacità finanziaria del debitore e dei bisogni del creditore. L'aumento delle possibilità d'esclusione e l'esecuzione della compensazione della previdenza prima e dopo l'insorgere di un caso di previdenza non devono far sì che l'attuale prassi relativa all'articolo 124 CC sia estesa all'intera compensazione della previdenza. Del resto i criteri di cui all'articolo 125 CC dovrebbero inoltre permettere di limitare l'onere aggiuntivo cui dovrebbero far fronte gli istituti di previdenza (BS).

5. Calcolo della prestazione d'uscita da dividere dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 123 cpv. 1 AP-CC in combinazione con art. 22a, art. 22b, art. 22d e art. 22e AP-LFLP)

a) Osservazioni generali

Svariati interpellati biasimano che il testo non precisi le modalità di calcolo della prestazione d'uscita dopo il sopraggiungere di un caso di invalidità o dopo l'inizio del pensionamento (BL, BS, VD; PPD, PES; sic svizzera, SAK, USS, UCS, ADF, ASA). Altri ritengono che la divisione del valore attuale della rendita non sia attuabile nella prassi o che la base di calcolo e l'esecuzione della compensazione della previdenza dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza siano disciplinate in maniera piuttosto complicata per gli istituti di previdenza (NE; PLR; ASIP, CAC, sic svizzera, SAK, SF LPP, USS, ASA, USI).

Svariati interpellati sono dell'opinione che il capitale di copertura definisca un valore secondo canoni attuariali che può essere assegnato al conto LPP in un momento preciso della copertura assicurativa. Sarebbe deplorabile che la legge non precisi, eccetto per la prestazione d'uscita, come le casse pensioni calcolino il capitale di copertura di una rendita o gli accrediti di vecchiaia. Visto che ogni cassa pensioni può determinare da sé i parametri per il calcolo del valore attuale della rendita, questa situazione porterebbe inequivocabilmente a risultati divergenti. In questo contesto sarebbe necessario introdurre regole di calcolo precise (BE, BL, BS, SG; PPD, PES, PS; CAC). Altrimenti la divisione in parti uguali si trasformerebbe in un gioco d'azzardo (PES). Un partecipante propone di definire in modo vincolante i coefficienti di divisione o, subsidiariamente, di prevedere un potere di cognizione per i giudici (BE).

Svariati partecipanti chiedono di riesaminare accuratamente le basi di calcolo, poiché lascerebbero aperte diverse domande (in particolare in caso d'invalidità) o perché gli effetti del disciplinamento proposto non sarebbero chiari (PPD, PS; sic svizzera,

Cifacc, USS, ASA). Taluni ritengono che la nuova regolamentazione sia troppo complicata (PPD, PLR; USI) e che necessiti di consolidarsi nella prassi (PLR). Due interpellati suggeriscono di definire meglio le basi di calcolo nel rapporto esplicativo (BS, VD).

Per contro tre partecipanti sono di principio favorevoli al nuovo modello di calcolo, ma fanno tuttavia valere che il nuovo disciplinamento - a seconda del regolamento della cassa pensioni - potrebbe far sì che la rendita del beneficiario subisca una riduzione sensibile costringendolo a ricorrere a prestazioni complementari o all'aiuto sociale per soddisfare il suo fabbisogno vitale (GL; FSA, UCS). D'altro canto potrebbe verificarsi il caso in cui la persona che approfitta della divisione riesca così a coprire il suo fabbisogno vitale. Attualmente sarebbe difficile prevedere quale delle due situazioni prevarrà o se si equivarranno (UCS).

Un altro partecipante ritiene che il nuovo disciplinamento non tenga sufficientemente conto della situazione reddituale. In caso di notevole differenza d'età tra i coniugi, un valore attuale dimezzato equivale ad una prestazione sufficiente per il partner più anziano e a una insufficiente per quello più giovane. Si porrebbe inoltre la domanda come tenere conto delle aspettative che influiscono altresì sulla situazione previdenziale dei coniugi e delle coppie in unione domestica registrata, nonché dei loro figli (ASA).

Due partecipanti ritengono che l'avamprogetto non tratti quasi del tutto la questione del calcolo e che si limiti a menzionarla in un'osservazione sull'articolo 22d AP-LFLP. Oggi non sarebbe nemmeno possibile effettuare un versamento «all'istituto di previdenza» dell'altro coniuge, occorrerebbe innanzitutto creare i mezzi corrispondenti:

1. la prima soluzione possibile consisterebbe nel far confluire la prestazione d'uscita nella rendita in corso del coniuge avente diritto, nella misura in cui detto coniuge abbia diritto ad una tale rendita.
2. La seconda soluzione possibile sarebbe quella di effettuare un pagamento in contanti direttamente alla persona avente diritto. I pagamenti in contanti o le liquidazioni in capitale sarebbero tuttavia notoriamente problematiche sotto il profilo della politica sociale.
3. La terza soluzione possibile sarebbe quella di depositare la prestazione derivante dalla compensazione presso l'istituto collettore e trasformarla in una rendita di vecchiaia (sic svizzera, USS).

Secondo un partecipante il valore attuale della rendita comprenderebbe soltanto la prestazione in caso di pensionamento ma non la prestazione per i superstiti (PPD). Dello stesso avviso sono pure altri due interpellati secondo cui né il testo di legge né il modello di calcolo allegato al rapporto esplicativo menzionano le prestazioni per i superstiti nell'ambito del calcolo del valore della rendita (PES; CAC). In questo contesto si fa pure notare che il calcolo del valore attuale delle rendite, differenziato a seconda del sesso, andrebbe spesso a svantaggio delle donne se non è tenuto conto delle prestazioni per i superstiti da parte degli uomini. Questo sarebbe dovuto al fatto che in media le donne vivono più a lungo (PES). Un interpellato deplora che l'avamprogetto non tenga conto della distinzione fra bilancio individuale e bilancio collettivo dell'aspettativa di una rendita per coniugi (CAC).

Un partecipante si chiede quali conseguenze possa avere una copertura insufficiente presso un istituto di previdenza sulla divisione del capitale di previdenza. Fa tra gli altri notare che determinati istituti di previdenza (di diritto pubblico) non riservano un

avere di previdenza per talune parti della rendita e si chiede quindi come tali istituti di previdenza dividano il capitale di previdenza (CAC).

Un partecipante alla consultazione ritiene che il nuovo modello di calcolo rappresenti un ulteriore caso di iper-regolamentazione (ASA).

Un partecipante auspica che venga tenuto conto della presa di posizione (non ufficiale) sul modello di calcolo di *prévoyance*.ne secondo cui andrebbe creata una tabella di capitalizzazione unica, impiegata da tutti gli istituti di previdenza, per convertire facilmente una rendita in capitale e semplificare il lavoro degli istituti di previdenza. Considerato che la suddivisione del patrimonio e della previdenza non è una scienza esatta, converrebbe optare per una soluzione pragmatica (NE).

Secondo un partecipante potrebbero emergere problemi se le rendite in corso sono versate o coperte da una compagnia d'assicurazione (VVP).

Un altro partecipante osserva che la riduzione di una rendita di un assicurato potrebbe renderlo dipendente dai contributi di mantenimento dopo il divorzio. Questa situazione sarebbe problematica nei casi in cui il titolare della previdenza ha a sua volta diritto a contributi simili (PS).

Un partecipante fa notare che se per un coniuge è sopraggiunto un caso di previdenza e se la decisione è resa soltanto due anni più tardi, l'istituto di previdenza dovrebbe tenere conto della rendita versata nel corso di questi due anni. Questo significa che la rendita in corso verrebbe sospesa fino a copertura dell'importo da compensare. Il pensionato potrebbe quindi trovarsi provvisoriamente in una situazione finanziaria molto precaria. Resterebbe aperta anche la questione sul modo di procedere nel caso in cui un pensionato decedesse durante la fase di compensazione (VVP).

Un partecipante afferma che mentre l'avere di risparmio di un assicurato attivo rappresenta un elemento oggettivo, il capitale di previdenza o il capitale di copertura rappresenta semplici stime. Se tutto si svolgesse in funzione delle stime (basi tecniche) questo importo permetterebbe di soddisfare l'obbligo di previdenza. Il capitale di copertura si basa sulla speranza di vita media. Sarebbe contrario al principio d'assicurazione permettere a un coniuge che conosce lo stato di salute dell'altro coniuge di intervenire in maniera correttiva. Non sarebbe ammissibile che un assicurato possa decidere se prelevare dall'istituto di previdenza una parte della capitale di copertura della sua rendita quando nel caso concreto è chiaro che la speranza di vita dell'assicurato e del coniuge è nettamente inferiore alla media. D'altronde, se una rendita è in corso, sarebbe ovvio che una parte dell'avere di previdenza acquisito durante il matrimonio è già stato consumato. Occorrerebbe tener conto anche di quest'aspetto. Lo stesso partecipante dichiara che è necessario trovare soluzioni completamente nuove qualora un caso di previdenza sia già sopraggiunto per un coniuge o per entrambi di essi. Queste soluzioni potrebbero poi eventualmente permettere di trovare soluzioni nuove e migliori anche per le persone che hanno diritto a una pensione (UBCS).

b) Rendita d'invalidità in corso (art. 22d AP-LFLP)

Alcuni partecipanti si dichiarano esplicitamente favorevoli alla nuova possibilità di fondarsi, se una rendita d'invalidità è in corso, sul capitale di vecchiaia cui il coniuge avrebbe diritto se tornasse nel mondo del lavoro, un capitale che l'istituto di previdenza continua a gestire sotto forma di conto testimone (BL, SG; ASF, FSA). La divi-

sione di questo importo sarebbe sensata anche perché sarebbe simile alla prestazione d'uscita (SG).

Un partecipante si chiede a cosa dovrebbe assomigliare l'applicazione concreta del calcolo nella prassi, ad esempio in seguito ad una modifica del grado d'invalidità di una persona parzialmente invalida o nel caso di cambiamento d'istituto di previdenza della persona parzialmente invalida oppure in caso di mancato raggiungimento della soglia d'accesso al momento del deposito della richiesta di divorzio (ASA).

Secondo un partecipante il testo di legge non sarebbe abbastanza preciso in riferimento al computo della prestazione d'uscita dopo il sopraggiungere dell'invalidità. Se la rendita d'invalidità è calcolata in base al conto di vecchiaia estrapolato fino all'età di pensionamento, il ritiro di averi dal conto di vecchiaia porterebbe a una riduzione delle rendite d'invalidità e delle rendite per figli. Una famiglia con figli potrebbe risentirne duramente (PES).

Un interpellato è dell'avviso che la divisione delle prestazioni d'uscita quando una rendita d'invalidità è in corso potrebbe – a seconda del regolamento della cassa pensioni – comportare riduzioni importanti delle prestazioni fornite al beneficiario della rendita. In questo caso appare perlomeno dubbio che una divisione schematica della prestazione d'uscita possa soddisfare tutte le esigenze delle parti. In effetti, nella maggior parte dei casi la rendita d'invalidità - finché non è sostituita dalla rendita di vecchiaia - sarebbe finanziata da contributi di rischio e ciò significa che l'importo della rendita non sarebbe direttamente influenzato dalla divisione della prestazione d'uscita (FSA).

c) Rendita di vecchiaia in corso (art. 22e AP-LFLP)

Secondo un partecipante la legge dovrebbe prescrivere che il valore attuale regolamentare della rendita si riferisce soltanto alla rendita di vecchiaia in corso e non ad eventuali rendite per figli dovute. Del resto, se l'aumento del valore attuale della rendita a causa dell'aumento della speranza di vita in vista del prossimo adeguamento delle basi tecniche non si ripercuotesse direttamente sul capitale di previdenza del pensionato, ma avvenisse mediante riserve tecniche, anche tale aumento dovrebbe confluire nel valore attuale della rendita. Se per contro una rendita di vecchiaia fosse ridotta perché il capitale di vecchiaia è costituito soltanto parzialmente, la prestazione d'uscita dovrebbe corrispondere al valore attuale regolamentare della rendita, ma al massimo alla prestazione d'uscita immediatamente prima dell'inizio del versamento della rendita, meno un'eventuale liquidazione in capitale. Il valore attuale della rendita al momento dell'istanza di divorzio dovrebbe inoltre essere suddivisa proporzionalmente all'importo della prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio (più gli interessi al momento dell'inizio del versamento della rendita) e alla prestazione d'uscita al momento dell'inizio del versamento della rendita (meno un'eventuale liquidazione in capitale) (SZ).

Un partecipante deplora che la legge disciplini il calcolo del capitale di vecchiaia soltanto per il regime obbligatorio e non per quello sovraobbligatorio. In quest'ambito la cassa pensioni sarebbe libera di decidere come agire. Le disposizioni regolamentari sarebbero determinanti, il che avrebbe come conseguenza che i calcoli portano a risultati divergenti (SG).

d) Interessi

Un interpellato fa valere che occorrerebbe disciplinare in un'ordinanza il tasso d'interesse dell'articolo 22a LFLP. Si chiede inoltre come è calcolato l'interesse in casi di copertura insufficiente secondo il principio d'imputazione e come deve essere gestito il «conto testimone» (Cifacc). Un partecipante accoglie per contro positivamente il fatto che l'interesse dovuto sulla prestazione di libero passaggio non sia fissato dalla legge, ma dalle disposizioni regolamentari (SA LPP).

Un interpellato accoglie esplicitamente con favore la disposizione dell'articolo 22a capoverso 2 AP-LFLP, nonostante ritenga che ci sarebbero anche motivi a favore di una divisione in parti uguali degli interessi sul versamento finanziato da beni propri, come succede per i redditi dei beni propri (FSA). Un partecipante ritiene sensato ispirarsi al regime dei beni per il calcolo del patrimonio di previdenza acquisito durante il matrimonio (UR).

e) Praticabilità

Alcuni partecipanti dubitano che gli istituti di previdenza gestiscano i dati necessari per effettuare una suddivisione precisa della previdenza (CAC, SA LPP, SAK). Citano ad esempio i dati sulla prestazione di libero passaggio di un beneficiario di una rendita al momento del pensionamento o del matrimonio, o quelli sugli interessi della parte sovraobbligatoria in vista dell'estrapolazione. Inoltre le casse pensioni autonome dispongono spesso di soluzioni tecniche ed informatiche globali che non permettono loro di effettuare una separazione tra regime obbligatorio e regime sovraobbligatorio. Questa situazione avrebbe come conseguenza che una serie di calcoli non potrebbe essere effettuata (SA LPP, SAK). Converrebbe inoltre determinare il modo di procedere quando non è più possibile stabilire chiaramente lo stato dei dati o quando un matrimonio è stato celebrato prima del 1° gennaio 1995 (SA LPP).

Un partecipante ritiene necessario garantire che gli istituti di previdenza possano contare su un'esecuzione semplice dei calcoli e che non debbano assolutamente fornire prestazioni supplementari in caso di divorzio (ASF).

f) Divisione della rendita in corso

Nel caso in cui anche il coniuge avente diritto beneficiasse di una rendita, un partecipante auspica che quest'ultima sia ridotta dello stesso importo per cui è ridotta la rendita del coniuge debitore, così da non generare ulteriori spese a carico dell'istituto di previdenza (BS). Nella stessa direzione va un'osservazione di un altro partecipante secondo cui occorrerebbe dividere la prestazione e non il capitale di copertura. Altrimenti si correrebbe il rischio di mancare l'obiettivo della previdenza nei casi particolari in cui il divorzio ha luogo in età avanzata, ovvero quando il capitale di copertura è molto ridotto (LU). Anche secondo un altro interpellato occorrerebbe dividere la rendita in corso di modo da assicurare all'ex partner una rendita a vita anche in caso di morte dell'assicurato (PPD). Posizioni più moderate sono sostenute da un partecipante secondo cui se si dovesse effettuare una divisione, allora converrebbe suddividere la rendita (ASIP) oppure da due altri partecipanti che chiedono che la possibilità della suddivisione della rendita in corso, respinta dal Consiglio federale, venga nuovamente esaminata nel dettaglio (sic svizzera, USS).

g) Averì di previdenza stranieri

Tre partecipanti deplorano che il testo di legge, diversamente dal rapporto esplicativo, non menzioni gli averi di previdenza e gli averi da regimi di pensionamento che i coniugi avrebbero acquisito all'estero o presso organizzazioni internazionali (PPD, PES; FSA). Occorrerebbe integrare il testo con l'indicazione secondo cui la quantificazione delle pretese corrispondenti e il loro coordinamento con gli altri averi di previdenza spetta al giudice, il che permetterebbe di garantire al meglio la suddivisione in parti uguali (PES). Un altro interpellato propone inoltre che il testo di legge menzioni altresì i regimi di pensionamento di cui alla LFLP, così che già dal CC si possa evincere che è tenuto conto non soltanto dei pagamenti in contanti e delle aspettative nei confronti di istituti di previdenza esteri, ma anche dei regimi di pensionamento (FSA).

h) Domande

Alcuni partecipanti hanno sollevato le seguenti domande:

- come effettuare il calcolo se più prestazioni di libero passaggio sono state versate in momenti differenti sullo stesso conto di libero passaggio? Le parti LPP sono sempre calcolate in rapporto alla somma totale? In caso di matrimonio, va gestita anche la parte LPP della prestazione di libero passaggio (Cifacc)?
- Come procedere con le rendite d'invalidità a vita ridotte per soprassicurazione? In questo caso come deve essere calcolato il capitale di copertura (CAC, VVP)? Cosa succede se la riduzione di una rendita d'invalidità a vita viene soppressa dopo qualche anno? Spesso una persona invalida in seguito ad un incidente non percepisce una rendita d'invalidità a causa della soppressione della soprassicurazione, ma viene semplicemente esonerata dall'obbligo di pagare i premi. Tuttavia il regolamento prevede una rendita d'invalidità a vita. Occorre calcolare il capitale di copertura sulla base della rendita d'invalidità, senza tenere conto della riduzione? Questo sarebbe deleterio per la cassa pensioni, poiché subirebbe certamente danni. Se sono versate rendite per figli, si potrebbero provvisoriamente ridurre le rendite d'invalidità. A seconda del caso, una volta estinto il diritto alle rendite per figli, si potrebbe rinunciare alle riduzioni. Va tenuto conto del futuro (VVP)?
- Cosa succede se all'inizio del pensionamento un assicurato ha percepito l'80 per cento in capitale e il 20 per cento sotto forma di rendita? In questo caso la rendita di vecchiaia è relativamente ridotta. Non resterebbe molto del capitale versato (VVP).
- È giusto fissare al momento dell'inizio del pensionamento un tasso percentuale che sarà poi applicato al capitale di copertura nel caso di un eventuale divorzio? (SAK)?
- Come deve essere diviso il valore attuale per l'esonero dall'obbligo di pagare i premi quando è in corso una rendita d'invalidità? (SAK)?
- Conviene convertire una parte del capitale di copertura temporaneo della rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia a vita? Considerata l'insicurezza legata alla speranza di vita elevata, in un secondo tempo quest'operazione potrebbe pesare sull'istituto di previdenza (SAK).

- In futuro, occorrerà dividere la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio in caso di invalidità parziale? Come procedere per i casi d'invalidità o d'invalidità parziale (Cifacc)?
- Come procedere quando un assicurato è già incapace al lavoro con un grado dell'incapacità al lavoro variabile al momento del divorzio e quando non è ancora versata una rendita d'invalidità? In questo caso ci si deve basare sul grado dell'incapacità al lavoro al momento in cui è presentata l'istanza di divorzio (Cifacc)?
- Cosa succede se il nuovo istituto di previdenza riprende i casi di assicurazione? Di norma il nuovo istituto riprende il valore attuale del conto di vecchiaia individuale: come deve gestirlo?
- Le prestazioni in caso di morte fornite al coniuge divorziato sono compensate in ogni caso dalla divisione della previdenza al momento del divorzio (Cifacc)?
- Come effettuare la divisione della previdenza professionale quando è in corso una rendita d'invalidità a vita se il coniuge debitore ha già raggiunto l'età di pensionamento? In questo caso viene proposto di dividere la previdenza professionale conformemente all'articolo 22e AP-LFLP, ovvero come quando è in corso una rendita di vecchiaia (sic svizzera, USS).
- Come disciplinare il caso in cui oltre alle rendite d'invalidità sono versate pure rendite per figli (Cifacc, sic svizzera, USS, VVP)?

i) In caso di pagamenti in contanti di prestazioni d'uscita, di prestazioni di previdenza e di prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione (art. 123 cpv. 2 AP-CC in combinazione con art. 30c cpv. 6 AP-LPP e art. 22a cpv. 3 AP-LFLP)

Un partecipante accoglie esplicitamente con favore il disciplinamento secondo cui in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata anteriore all'insorgenza di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è diviso come se fosse una prestazione di libero passaggio (PES).

Un partecipante ritiene sensato ispirarsi al regime dei beni quando si tratta di stabilire il patrimonio di previdenza acquisito durante il matrimonio e decidere come trattare la perdita d'interessi quando i fondi previdenziali sono investiti nella proprietà di un'abitazione (UR). Due partecipanti ritengono per contro che non sia appropriato trattare allo stesso modo il pagamento in contanti e il prelievo anticipato e contabilizzarli nella liquidazione del regime dei beni secondo l'articolo 207 capoverso 2 CC, vale a dire ascrivere il pagamento in contanti ai beni propri. A seconda della liquidazione del regime dei beni, i pagamenti in contanti dovrebbero essere trattati in modo differenziato a livello del diritto della previdenza professionale. Non sarebbe nemmeno chiaro se i pagamenti in contanti usati (per conto proprio o in comune) debbano essere ripresi in considerazione al momento della divisione della previdenza professionale. Il tenore dell'articolo 123 capoverso 2 AP-CC non terrebbe sufficientemente conto di questa situazione iniziale complessa. I partecipanti sono dell'avviso che la compensazione della previdenza in seguito a un prelievo anticipato debba essere coordinata con la liquidazione del regime dei beni e con il mantenimento durante il matrimonio per evitare che gli stessi mezzi vengano divisi due volte (BE; PES). Tuttavia la parte del capitale prevista per il periodo dopo il divorzio dovrebbe essere suddivisa in parti uguali, fatto salvo l'articolo 122 capoversi 2 e 3 AP-CC. La

questione relativa ad un'eventuale divisione e alla sua forma quando i mezzi nel frattempo sono stati consumati resta nondimeno aperta (BE).

Un partecipante si chiede del resto se la suddivisione proporzionale del prelievo anticipato tra l'aver prima e durante il matrimonio sia veramente appropriato o se il prelievo non debba innanzitutto essere attribuito all'aver durante il matrimonio. Nella sua decisione B 8/06 del 16 agosto 2006 (i cui estratti sono pubblicati nella DTF 132 V 332) il Tribunale federale ha statuito su questa questione in modo diverso da quanto non sia stato fatto nel progetto. Il prelievo anticipato permette di ridurre gli interessi ipotecari e quindi di sgravare il bilancio dell'economia domestica. Il mantenimento della famiglia dovrebbe tuttavia essere finanziato prima di tutto con i mezzi acquisiti durante il matrimonio. La divisione proporzionale del prelievo anticipato e la conseguente perdita d'interessi avrebbero come conseguenza di sgravare il bilancio della famiglia a scapito degli averi previdenziali acquisiti prima del matrimonio o degli interessi contabilizzati su questi averi. D'altro canto gli interessi sugli averi propri, non assoggettati alla compensazione della previdenza, ma al regime dei beni, rientrerebbero negli acquisti nel regime ordinario. Questi acquisti potrebbero essere impiegati senz'altro per le spese correnti e verrebbero suddivisi in occasione della liquidazione (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC). La questione dovrebbe essere riesaminata nell'ottica dell'equità e della sua conformità al sistema (BE).

Alcuni interpellati (SO; PES; ASF, FSA, ADF) si dichiarano espressamente a favore della nuova disposizione secondo cui la perdita d'interessi sui fondi previdenziali investiti nella proprietà di un'abitazione debba essere addebitata proporzionalmente all'aver di previdenza prima del matrimonio e a quello accumulato durante il matrimonio e debba essere suddivisa di conseguenza (art. 22a cpv. 3 AP-LFLP). Un partecipante (BL) ritiene invece che occorra verificare la procedura di ripartizione della perdita d'interessi nel caso in cui i fondi previdenziali fossero stati investiti nella proprietà di un'abitazione (art. 22a cpv. 3 AP-LFLP). Un altro interpellato disapprova invece che gli interessi sulla prestazione d'uscita debbano essere suddivisi in seguito a un prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione (utile in capitale da prestazioni proprie), visto che entrambe le persone avrebbero già «perso» gli interessi assieme abitando l'oggetto (IGM).

Un partecipante è dell'opinione che i prelievi anticipati debbano essere considerati al netto, ovvero senza la perdita d'interessi, come succede finora nella prassi per la possibilità di rimborso del prelievo anticipato. Questo principio andrebbe mantenuto. Rimanda al fatto che i coniugi possono ridurre il tasso ipotecario grazie a un prelievo anticipato durante il matrimonio. Di conseguenza il patrimonio disponibile nel quadro della liquidazione del regime dei beni sarebbe più consistente. Un nuovo calcolo della perdita d'interessi nella previdenza professionale andrebbe a scapito soltanto del coniuge che ottiene il prelievo anticipato. Per questo motivo l'articolo 30c capoverso 6 LPP dovrebbe sancire espressamente che i prelievi anticipati precedenti devono essere considerati al netto della perdita d'interessi (SZ).

Tre interpellati rimettono per contro in questione il fatto che le prestazioni d'uscita o di previdenza debbano essere assoggettate alla compensazione della previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata dopo che il coniuge o il partner registrato ha dato il suo consenso scritto. A loro avviso il prelievo anticipato completo implicherebbe un'interruzione della relazione giuridica con l'istituto di previdenza. Per questo motivo il calcolo dei valori capitalizzati dall'ex istituto di previdenza non è né accettabile né sensato. Il disciplinamento proposto per l'amministrazione degli istituti di previdenza creerebbe problemi in particolare nel caso in cui, ad esempio, l'assicurato che ha raggiunto l'età di pensionamento (65

anni) chiede il pagamento sotto forma di capitale dell'intera prestazione di vecchiaia, estinguendo quindi la relazione giuridica con l'istituto di previdenza, oppure nel caso in cui la persona in questione da tempo non è più assicurata presso l'istituto di previdenza e quest'ultimo deve fornire informazioni al giudice su prestazioni previdenziali qualora detta persona divorziasse a 75 anni. Una volta raggiunta l'età di pensionamento, occorrerebbe rimandare esclusivamente alla suddivisione giudiziale nell'ambito dei restanti valori patrimoniali. Occorrerebbe altresì provvedere affinché l'istituto di previdenza sia esonerato dall'obbligo di informare sui pagamenti in capitale nei casi di previdenza (ASIP, ASA, USI). Non sarebbe compito dell'istituto di previdenza esaminare lo stato del regime dei beni degli assicurati (sic svizzera, USS). Nella stessa direzione va il parere di un altro partecipante secondo cui dato che l'abitazione è utilizzata da entrambi i coniugi durante il matrimonio, le perdite che ne risultano dovrebbero essere compensate dagli acquisti comuni (mann).

Un partecipante si chiede inoltre se la parte LPP del prelievo anticipato vada gestita come un «conto testimone» o se non convenga eventualmente tenere conti separati per i prelievi anticipati. Viene del resto fatto valere che l'attuazione di questa disposizione comporterebbe un'estensione del sistema, il che genererebbe costi non irrilevanti (Cifacc).

Un altro interpellato deplora che la legge non menzioni la fine dell'assoggettamento alla previdenza professionale quando la realizzazione di un immobile provoca perdite, situazione che fa venire meno l'obbligo di rimborso. Se si volesse «tenere conto» di questo caso conformemente all'articolo 123 capoverso 2 AP-CC, converrebbe precisare come farlo (PES).

Un partecipante è invece dell'avviso che non occorra rivedere le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (SA LPP).

Secondo un interpellato, visto che al subentrare di un caso di assicurazione non sarebbe più possibile rimborsare i prelievi anticipati e che si potrebbe cancellare la restrizione del diritto di alienazione dal registro fondiario, non sarebbe chiaro quali prestazioni debbano essere prese in considerazione in base all'articolo 123 capoverso 2 AP-CC (Cifacc).

6. Eccezioni alla divisione in parti uguali (art. 122 cpv. 2 e 3 AP-CC)

a) *«Il giudice rifiuta in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua» (art. 122 cpv. 2 AP-CC)*

Taluni partecipanti si dichiarano esplicitamente a favore di questo capoverso (BL, GE, JU, SO; USC, ADF), in particolare del fatto che il giudice goda di un certo potere discrezionale nella procedura di divorzio per quanto riguarda i fondi di previdenza da dividere (GE).

Numerosi interpellati sono tuttavia del parere che l'espressione «manifestamente iniqua» sia formulata in maniera troppo aperta o restrittiva e che vada quindi precisata (BE, BS, NE, ZH; PPD, PES; FSA). Questa formulazione restrittiva ridurrebbe il margine di manovra nella prassi (FSA). Un partecipante fa valere che l'interpretazione di questa espressione da parte del Tribunale federale sia molto restrittiva per cui converrebbe evitarla al fine di lasciare al giudice del divorzio un margine di apprezzamento più ampio. Occorrerebbe lasciare al giudice del divorzio la possibilità di decidere tenendo conto del contesto globale, compreso il regime dei

beni, e di ordinare una divisione eventualmente diversa da quella che prevede parti uguali (BS).

Due interpellati osservano che mentre secondo il rapporto esplicativo il giudice gode di un certo potere discrezionale, lo stesso non si potrebbe affermare in base al testo di legge. Se detto potere è stato conferito al giudice, occorrerebbe chiarire secondo quali criteri lo deve esercitare, altrimenti la legge sarebbe applicata secondo il diritto previgente (PES; VVP).

Due partecipanti affermano che «l'iniquità manifesta» si può fondare sia sul passato, e quindi sulla storia del matrimonio, sia sul futuro, e quindi sulla situazione finanziaria. Auspicano che la legge, o perlomeno il rapporto esplicativo, offra criteri chiari a questo proposito (BS, ZH). Due partecipanti fanno inoltre valere che, all'epoca dell'introduzione della divisione della previdenza professionale, l'interpretazione delle condizioni legali per il rifiuto era una questione molto controversa, ma che in pratica non se ne erano interessati né i partiti né i tribunali (VS, ZH).

Secondo un partecipante sarebbe molto difficile definire il limite di ciò che è «manifestamente iniquo», il che implicherebbe il rischio di una giurisprudenza molto divergente sulla questione. Andrebbe inoltre assolutamente evitata la divisione implicita dei fondi previdenziali la cui costituzione è prevista dopo il divorzio, poiché il coniuge più giovane potrebbe costituire la sua previdenza su una base più lunga, visto che il legislatore ha espressamente rinunciato a includere nella divisione l'aver accumulato dopo il divorzio (PES).

Inoltre numerosi partecipanti non capiscono perché la compensazione della previdenza sarebbe iniqua nel caso in cui il matrimonio duri soltanto pochi anni. Un approccio simile priverebbe il principio della divisione in parti uguali del suo significato. Secondo loro un matrimonio breve implica importi da dividere esigui e quindi non rientrerebbe nella clausola dell'iniquità. Il regolamento sulla compensazione della previdenza non dovrebbe essere disciplinato in maniera analoga a quello del diritto in materia di mantenimento. In particolare, la giurisprudenza sulla suddivisione nei casi di carenza nell'ambito del diritto in materia di mantenimento non dovrebbe essere applicata alla divisione della previdenza professionale (BL, BS, VD, ZH). Nella stessa direzione va un'osservazione di un partecipante secondo cui la questione dell'iniquità si pone unicamente nell'ambito dell'assegnazione dei contributi di mantenimento e non in quello della divisione degli averi LPP (mann).

Un partecipante ritiene che il nuovo disciplinamento sia problematico. Non sarebbe appropriato permettere al giudice di rinunciare alla divisione dei fondi previdenziali nei casi in cui i contributi di mantenimento fossero soppressi per motivi legati all'equità, tanto più che la divisione dell'aver di previdenza accumulato durante il matrimonio rientrerebbe piuttosto nel regime dei beni. Sarebbe contrario allo spirito di questo principio tenere conto di eventuali criteri di colpevolezza al momento della divisione. Per questo motivo la versione vigente dell'articolo 123 capoverso 2 CC dovrebbe essere ripresa nell'articolo 122 capoverso 2 dell'avamprogetto (TG).

Due partecipanti fanno valere che se il giudice del divorzio può intervenire soltanto in caso d'iniquità «manifesta», bisognerebbe attendersi la resa di numerose decisioni inique. Questo rappresenterebbe un problema ad esempio perché gli averi dei coniugi non sarebbero paragonabili in occasione di una suddivisione in parti uguali dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza per uno dei due coniugi. Contrariamente alla prestazione d'uscita, il capitale di copertura di una rendita o il conto di vecchiaia non è definito dalla legge, ma si basa sul regolamento del rispettivo istituto di previdenza. Questo può avere come conseguenza che nonostante inizialmente le

prestazioni d'uscita fossero identiche (prima dell'insorgere del caso di previdenza), dopo qualche anno, in caso di divorzio, si renda necessaria una compensazione. Non vi sarebbero obiezioni per quanto riguarda la stretta delimitazione del potere discrezionale del giudice qualora gli averi da dividere dopo un caso di previdenza fossero definiti dalla legge (BE; PES).

b) *«Un coniuge può, in una convenzione sugli effetti del divorzio, rinunciare in tutto o in parte alla compensazione della previdenza, a condizione che resti garantita un'adeguata previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità» (art. 122 cpv. 3 AP-CC)*

La nuova regolamentazione è approvata senza riserve ed esplicitamente da due partecipanti (SO; USC). Un interpellato sottolinea che l'autonomia privata degli interessati è fondamentale. Se le parti del divorzio sono d'accordo sull'impiego dei loro rispettivi averi, il giudice deve rispettare la loro decisione (mann). In generale viene approvato l'allentamento delle attuali (piuttosto rigide) regole di divisione della previdenza (GE; PLR; FSM).

Un altro partecipante ritiene che sia sensato permettere ai coniugi di convenire sull'impiego degli averi di previdenza acquisiti durante il matrimonio, a condizione che resti garantita un'adeguata previdenza (GL).

Numerosi partecipanti sono per contro dell'opinione che la libertà di disporre dei coniugi sia troppo ampia (BS, GR, ZH; PES). In particolare sarebbe problematica la possibilità generale di rinuncia, poiché avrebbe conseguenze negative sulla parte più debole in termini di previdenza (BS, GR, TI, ZH; ADF). La proposta non terrebbe conto del fatto che la divisione della previdenza non è un fatto del tutto privato, ma che è strettamente legata alla questione della garanzia della previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità (BS, GR, ZH).

La regolamentazione andrebbe modificata in modo da permettere l'introduzione di condizioni restrittive per convenzioni simili e per rafforzare il controllo da parte del giudice affinché la parte più debole non sia costretta a rinunciare alla divisione (BS, ZH). Tre interpellati ritengono che l'allentamento delle condizioni alle quali i coniugi possono derogare al principio della divisione in parti uguali sia in contrasto con il pensiero alla base della compensazione della previdenza e l'obiettivo originario del progetto di riforma del Parlamento. Chiedono di attenersi anche in questo caso alla divisione in parti uguali a tutela della parte più debole (SG; PPD, PS).

Due partecipanti ritengono che non sia possibile giudicare l'adeguatezza di una previdenza vecchiaia e invalidità in base al disciplinamento proposto (BE; PPD). Nella medesima direzione va l'osservazione di due partecipanti secondo cui il termine «adeguata» non è abbastanza preciso (NE; UCS). Vi sarebbe quindi il rischio che in casi di divorzio su richiesta comune i giudici verificano le convenzioni sulla compensazione della previdenza in modo troppo superficiale o che si basino su previsioni errate. Un interpellato auspica una soluzione più pragmatica o l'emanazione di un'ordinanza sulle eccezioni alla divisione in parti uguali (UCS). Nella stessa direzione va l'osservazione di un partecipante secondo cui, visto che la divisione della previdenza è di interesse pubblico, sia la legge che il rapporto esplicativo devono precisare le condizioni alla base dell'allentamento previsto. La divisione della previdenza non dovrebbe esser decisa mediante convenzione, ma soltanto dall'autorità giudiziaria (VD).

Svariati interpellati sono dell'opinione che la rinuncia alla divisione in parti uguali (sempreché venga approvata) dovrebbe essere permessa soltanto alle condizioni valide per il rifiuto della divisione da parte del giudice per motivi d'iniquità conformemente all'articolo 122 capoverso 2 AP-CC (BL, GR, LU, VD, VS). Secondo un altro partecipante andrebbe sottolineato il carattere eccezionale della rinuncia alla compensazione della previdenza. Per questo motivo il termine «adeguata» andrebbe sostituito con «equivalente» (AG). Un altro partecipante è per contro del parere che si debba assolutamente mantenere l'esigenza di una previdenza vecchiaia e invalidità «corrispondente» e non soltanto «adeguata» (PES).

Taluni partecipanti trovano sorprendente il fatto che l'avamprogetto preveda unicamente la rinuncia (totale o parziale) alla compensazione e non la possibilità della divisione in percentuali diverse (nemmeno in caso di accordo fra le parti), nonostante nella prassi questa soluzione sia molto richiesta (BL, BS; ASF, FSA). La divisione in percentuali diverse dovrebbe essere possibile per compensare il debito di un mantenimento a titolo previdenziale (ASF, FSA). Una divisione simile dovrebbe essere possibile perlomeno nel caso di una soluzione consensuale tra i divorziandi (FSA). Anche un altro partecipante affronta questa tematica facendo valere che il problema importante della divisione nei casi di carenza, sollevato a giusto titolo dal Consiglio federale, debba essere considerato separatamente dalla questione della divisione in percentuali diverse (ZH).

Un partecipante rifiuta tuttavia tutte le proposte che si scostano dal principio della divisione in parti uguali degli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio perorando un sostanziale divieto di stipulare convenzioni (ADF).

Un partecipante constata che l'articolo 122 capoverso 3 AP-CC riprende sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 123 capoverso 1 CC e rimanda ai problemi dell'attuazione di tale norma (VS).

Un altro interpellato ritiene che l'attuale articolo 123 CC sia sufficiente (IGM).

7. Esecuzione (art. 124 AP-CC)

Un partecipante deplora che il progetto non indichi chiaramente la differenza tra una prestazione d'uscita e una prestazione di libero passaggio (mann).

Un partecipante fa notare che la divisione del capitale di copertura può portare a risultati del tutto sconcertanti. Ritiene pertanto importante che l'articolo 124 AP-CC preveda anche un'altra soluzione. In casi simili occorrerebbe spesso riconoscere un obbligo di mantenimento (BS).

Un altro partecipante accoglie espressamente con favore l'articolo 124 capoverso 2 AP-CC. A suo avviso tuttavia, in riferimento al capoverso 3, una semplice compensazione non sarebbe adeguata, visto che in questo caso la base di calcolo non sarebbe la stessa per una parte delle pretese. I differenti regolamenti degli istituti di previdenza e i diversi metodi di calcolo dei diritti porterebbero a differenze così importanti da trasformare la revisione del sistema di calcolo (art. 124 cpv. 3 AP-CC) in una pseudo-soluzione (FSA).

Un partecipante chiede quale sia la natura giuridica del contributo di mantenimento di cui all'articolo 124 capoverso 2 AP-CC e se questo nuovo contributo di mantenimento rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 131 CC. La risposta a questa domanda sarebbe importante per i Cantoni, anche se in realtà questa disposizione viene applicata raramente (NE).

Un partecipante ritiene che il disciplinamento dell'articolo 124 capoverso 2 AP-CC non sia chiaro, perché non indicherebbe come procedere quando non è possibile ricorrere ai fondi previdenziali. Sarebbe inoltre anche poco chiaro a quale scopo serva il pagamento in contanti. Occorrerebbe distinguere fra diritto al mantenimento e diritto alla previdenza e favorire il trasferimento vincolato (prima del pensionamento o dell'invalidità del creditore). Lo stesso partecipante fa valere che una prestazione d'uscita presuppone un'uscita (perlomeno ipotetica) dall'istituto di previdenza, il che non sarebbe assolutamente il caso. L'impiego di questo termine non farebbe altro che aumentare la confusione che già regna nella terminologia della previdenza professionale (ASF).

Quattro partecipanti temono che, nonostante l'articolo 124 capoverso 2 AP-CC, non verrebbero considerati altri averi di previdenza costituiti durante il matrimonio, che oggi darebbero diritto a una rendita secondo l'articolo 124 capoverso 1 AP-CC. In questi casi il giudice dovrebbe poter continuare a fissare un'indennità adeguata (BL, GR, VD; ADF).

Due partecipanti accoglierebbero con favore che il pagamento con i fondi liberi del coniuge debitore possa confluire nella previdenza vincolata dell'altro coniuge in occasione di un acquisto di fondi di previdenza (PES; ASF). Occorrerebbe perlomeno conferire al giudice del divorzio la competenza di ordinare l'esecuzione della divisione su un conto vincolato, sempreché sia tecnicamente possibile. Si dovrebbe poter evitare una divisione degli averi soltanto se è possibile una compensazione sotto forma di pagamento in capitale o di una rendita. Del resto l'indennità sotto forma di contributo di mantenimento darebbe adito a confusione, poiché renderebbe meno trasparente la scelta dei criteri che determinano l'importo e la durata del versamento del contributo di mantenimento (PES).

Un partecipante ritiene che occorra prevedere un disciplinamento dei casi in cui i divorziati intendono rinunciare alla previdenza per la vecchiaia versata sotto forma di rendite in favore della divisione degli averi LPP (mann).

Secondo un partecipante nella prassi non sarebbe facile realizzare l'indennità sotto forma di contributo di mantenimento. A suo avviso, se già si può ripiegare sulla forma della rendita, allora converrebbe sceglierne una che segua le proprie regole, ad esempio che non si trasmetta per successione, che non si estingua in caso di nuovo matrimonio e che al decesso del coniuge obbligato dia diritto a una rendita a favore della vedova divorziata (BE).

Un partecipante auspicherebbe che la liquidazione in capitale avvenisse soltanto con il consenso del coniuge (USC). Un altro precisa che la compensazione della previdenza si fonderebbe su un paragone fra capitali, mentre una pensione rappresenterebbe sempre una rendita. I regimi di pensionamento prevedrebbero la capitalizzazione della pretesa soltanto in casi eccezionali. Questi regimi dovrebbero quindi essere completamente rivisti. Un partecipante si chiede se non convenga applicare un altro metodo di compensazione (UBCS).

8. Consenso del coniuge o del partner registrato nel caso di costituzione in pegno di un immobile finanziato con i fondi della previdenza professionale e in caso di liquidazione in capitale (art. 30c cpv. 5 AP-LPP, art. 37a AP-LPP; art. 5 cpv. 3 AP-LFLP)

È accolta espressamente con favore la modifica che prevede l'esigenza del consenso alla costituzione di un pegno immobiliare su di una proprietà fondiaria finan-

ziata con un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (BL, FR, SO, TI; PES, PS; ASF, HEV, FSA). Un partecipante ritiene tuttavia poco chiara la formulazione della norma e propone di riprendere quella del rapporto esplicativo (ASF). Secondo un altro interpellato la disposizione non permetterebbe di impedire che il consenso del coniuge venga ottenuto in maniera illecita (SO).

Due partecipanti fanno valere che l'obbligo di ottenere il consenso del coniuge nel caso di una liquidazione in capitale è auspicabile dal punto di vista del coniuge avente diritto. La situazione diverrebbe tuttavia problematica nei casi in cui la persona assicurata non abbia la possibilità di scegliere tra capitale e rendita (sic svizzera, USS).

Alcuni partecipanti fanno valere che il consenso del coniuge alla costituzione di un pegno immobiliare non dovrebbe essere disciplinato nella LPP, bensì nel CC (BL, GR; ASF, SA LPP). Di norma l'istituto di previdenza non verrebbe a conoscenza della costituzione di un pegno immobiliare, ma soltanto l'ufficio del registro fondiario. Spetterebbe di fatto a quest'ultimo verificare se all'atto della registrazione di un pegno immobiliare sia necessario il consenso del coniuge o del partner registrato e, in caso affermativo, se il consenso è stato dato (BL, GR). Inoltre, gli istituti di previdenza spesso non sarebbero informati dei pagamenti in contanti delle prestazioni d'uscita o di previdenza, se questi sono stati effettuati sotto il regime di contratti di lavoro anteriori. Questo è il motivo per cui gli istituti di previdenza possono offrire un contributo limitato nell'ambito del calcolo dei capitali di previdenza effettivamente disponibili (GR). Due partecipanti rimandano all'aumento della mole di lavoro per le autorità preposte al registro fondiario qualora dovessero accertare la questione del consenso all'atto della costituzione di un pegno immobiliare dopo il pagamento (JU, VS).

Un partecipante ritiene che il nuovo disciplinamento sia eccessivo. Porterebbe a un onere supplementare sproporzionato e sarebbe molto contestato. La facoltà di disporre potrebbe essere limitata soltanto se si tratta di un prelievo anticipato già menzionato nel registro fondiario. Nella prassi, spesso gli istituti di previdenza tratterebbero ognuno a modo proprio l'annuncio della menzione prescritta dalla legge. Non sarebbe raro che l'annuncio avvenga settimane o addirittura mesi dopo il versamento del prelievo anticipato. Dato che l'amministratore del registro fondiario, all'atto di esaminare la facoltà di disporre, si baserebbe sullo stato attuale del registro, il coniuge o il partner registrato non sarebbe protetto da un'eventuale perdita in caso di annuncio tardivo. Si consiglia quindi di verificare l'idoneità di questa disposizione. In questo contesto ci si potrebbe chiedere se non occorra rivedere l'attuale articolo 169 capoverso 1 CC. Da un sondaggio presso i Cantoni emergerebbe infatti un'applicazione disomogenea di questa disposizione (BS).

Due partecipanti deplorano che il nuovo disciplinamento non tenga conto della costituzione in pegno dell'aver di previdenza a favore del creditore pignoratizio (BS; FSA). Lamentano altresì la mancata menzione del caso dell'alienazione dopo la vendita dell'immobile con perdita e la conseguente estinzione dell'obbligo di rimborso (BE).

Due partecipanti fanno valere che oggi sarebbe il coniuge ignaro a subire le conseguenze di un pagamento in contanti ottenuto attraverso la falsificazione della sua firma. Nell'ambito dei successivi lavori di revisione occorrerebbe trovare una soluzione anche a questo problema (BL; ADF). In questo contesto un partecipante ritiene che la prassi di numerosi istituti di previdenza, menzionata dal Consiglio federale (rapporto esplicativo n. 1.3.4, pag. 13), rappresenti una misura di sicurezza pragma-

tica, degna di essere approvata e iscritta nella legge. Secondo questa prassi, in caso di prelievo anticipato i due coniugi non devono soltanto dare il loro consenso scritto, ma anche annunciare personalmente la propria volontà all'istituto di previdenza (BS). Un partecipante ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, già oggi, per realizzare l'obiettivo di protezione perseguito dalla disposizione, il consenso scritto deve recare la firma autenticata (FSA).

Un partecipante, per contro, non ritiene necessaria l'esigenza della firma autenticata, poiché un assicurato non sarebbe libero di scegliere tra rendita o capitale quando si tratta di meri piani di capitalizzazione e di istituti di libero passaggio. Fa altresì notare che il versamento, se eseguito prima del divorzio, verrebbe trasferito nel patrimonio privato diventando quindi parte integrante della liquidazione del regime dei beni. Lo stesso varrebbe per l'articolo 49 capoverso 2 numero 5a AP-LPP (Cifacc).

Un partecipante ritiene che occorrerebbe contenere i rischi di perdita per gli istituti di previdenza (FR).

Due partecipanti approvano esplicitamente la decisione secondo cui se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato l'assicurato può rivolgersi al giudice civile (GE; FSA). Altri accolgono favorevolmente il fatto che il ritardo del pagamento in contanti per mancato consenso scritto del coniuge non sia vincolato al pagamento d'interessi (BL; ASIP, ADF, ASA). Due partecipanti ritengono invece che non sia ragionevole prevedere l'esenzione dal pagamento d'interessi (ASF, FSA). Viene proposto l'interesse che le banche solitamente prevedono per i capitali investiti a breve termine (FSA).

Numerosi partecipanti approvano anche la regolamentazione secondo cui gli istituti di previdenza possono versare le liquidazioni in capitale o effettuare i prelievi anticipati di averi di previdenza nel regime sovraobbligatorio soltanto se il coniuge dell'assicurato vi acconsente (BS, FR, UR; PES; ASF). Per un altro partecipante, invece, l'esigenza del consenso del coniuge per il versamento della liquidazione in capitale servirebbe innanzitutto a segnalare all'altro coniuge la perdita dell'aspettativa di una rendita per superstiti legata a detta liquidazione. Estendendo l'esigenza del consenso anche al regime sovraobbligatorio della previdenza professionale, l'istituto di previdenza potrebbe essere costretto a fornire una prestazione sotto forma di rendita, nonostante i piani di previdenza sovraobbligatoria prevedano soltanto la forma della liquidazione in capitale (BL).

9. Momento di riferimento per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere (art. 22a cpv. 1 AP-LFLP)

Alcuni partecipanti approvano che la data di riferimento per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio sia fissata al momento del deposito dell'istanza di divorzio mediante richiesta comune. Questa proposta sarebbe più semplice da attuare rispetto a quella prevista dal diritto vigente (BE, BL; sic svizzera, USS). Due partecipanti accolgono favorevolmente il fatto che il disciplinamento ponga fine alla prassi abusiva consistente nell'allungare la procedura di divorzio per approfittare più a lungo dei versamenti di previdenza professionale del coniuge (NE; FSA).

Viene tuttavia sporadicamente fatto valere che la divisione delle prestazioni d'uscita proposta dall'avamprogetto avrebbe effetti negativi nei confronti del creditore. Per quanto riguarda la divisione del capitale di copertura (valore attuale della rendita), invece, una data di riferimento anteriore aumenterebbe la somma degli averi da dividere, il che andrebbe a svantaggio del debitore (BL, VD, ZH).

Alcuni interpellati rifiutano espressamente la proposta di anticipare il momento della divisione (PS; ASF, ADF). Quest'anticipazione avrebbe come conseguenza che, rispetto alla regolamentazione vigente, il coniuge debitore possa «approfittare» di una durata più lunga della procedura, il che si opporrebbe allo scopo perseguito dal legislatore. Un interpellato propone che nelle procedure non litigiose si prenda come riferimento la data dell'audizione o dell'udienza principale o, più precisamente, il momento in cui termina l'assunzione delle prove (ASF). Un altro partecipante teme che un disciplinamento simile possa incitare la parte debitrice, al termine di un periodo di separazione di due anni, a interporre più spesso ricorso allo scopo di assicurarsi la data di riferimento più anticipata possibile (PS). Per quanto riguarda la divisione della prestazione d'uscita, il nuovo disciplinamento andrebbe quindi a scapito della parte creditrice (ADF).

Per evitare di avvantaggiare taluni a scapito di altri, alcuni interpellati propongono che il giudice fissi una data di riferimento realistica sulla quale gli istituti di previdenza si possano basare per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio (BL, BS, VD, ZH; PES; ADF). Tre partecipanti auspicano che il giudice aggiorni la data di riferimento se l'intervallo tra il momento del divorzio e la data di riferimento superasse tre mesi (BL, VD; ADF). Tre partecipanti sostengono invece la soluzione proposta dalla commissione di esperti, secondo la quale detto aggiornamento dovrebbe essere effettuato dopo un intervallo superiore a sei mesi (BS, ZH; PES).

Secondo un partecipante la fissazione astratta della data di riferimento al momento del deposito dell'istanza di divorzio può condurre a risultati inappropriati ad esempio in presenza di divorzi litigiosi, ovvero quando la procedura si allunga. Inoltre, talvolta gli averi di previdenza subirebbero variazioni considerevoli, ad esempio all'avvicinarsi dell'età di pensionamento. Il giudice dovrebbe poter compensare gli scarti relativamente importanti mediante una divisione in percentuali diverse (BS). Un partecipante biasima che la «durata determinante» del matrimonio venga ridotta al periodo intercorso tra la celebrazione del matrimonio e il momento dell'istanza di divorzio, poiché questo principio andrebbe regolarmente a svantaggio del coniuge avente diritto, generalmente la donna. I diritti da dividere devono includere i diritti accumulati non soltanto fino al momento dell'istanza del divorzio, ma fino al divorzio (PES).

Un partecipante ritiene che con la nuova norma sul giorno di riferimento occorra aumentare, durante la procedura (litispendenza dell'istanza di divorzio), il mantenimento del coniuge di un importo adeguato, al fine di tenere conto della previdenza per la vecchiaia dell'avente diritto. Di norma, infatti, durante la fase di separazione e prima dell'istanza di divorzio, il mantenimento definito mediante convenzione o ordinato nel quadro di misure di protezione dell'unione coniugale non comprenderebbe un contributo di previdenza. Spesso i contributi obbligatori agli istituti di previdenza rappresenterebbero gli unici risparmi che i coniugi potrebbero far fruttare. Questo è il motivo per cui praticamente in tutti i casi in cui dopo il divorzio è dovuto un mantenimento, occorrerebbe depositare una richiesta supplementare per aumentare il contributo di mantenimento dovuto prima della litispendenza. Questa situazione aumenterebbe il numero delle misure previdenziali e quindi anche la durata e i costi della procedura giudiziaria. La soluzione proposta non sarebbe inoltre nemmeno soddisfacente nei casi in cui la capacità del coniuge debitore è insufficiente per coprire appieno il mantenimento (FSA).

Un altro partecipante constata che secondo la giurisprudenza attuale è possibile fissare il momento della divisione ad esempio all'inizio della separazione. Ritiene pertanto infondato l'argomento secondo cui non sarebbe possibile definire l'importo da

dividere al momento del divorzio. La soluzione proposta sarebbe nondimeno accettata come norma minima (IGM).

Un partecipante auspica disposizioni più precise sulla data di riferimento (JU).

10. Trasferimento della prestazione d'uscita, riversamento e assegnazione del rimborso dei prelievi anticipati (art. 22c AP-LFLP, art. 30d cpv. 6 LPP)

a) Art. 22c AP-LFLP

Svariati partecipanti approvano la proposta di prelevare proporzionalmente dall'avere di vecchiaia e da quello nel regime sovraobbligatorio del coniuge debitore la somma da versare che sarà accreditata nelle stesse proporzioni al coniuge avente diritto (BS, GE, GR, OW, SO, UR; PES; ASF, Cifacc, sic svizzera, USC, USS, TS). Un partecipante accoglie favorevolmente il fatto che il divorzio non comporti uno spostamento dell'avere dal regime obbligatorio al regime sovraobbligatorio della previdenza professionale (BS).

Secondo un interpellato il nuovo disciplinamento permette di evitare che la previdenza per la vecchiaia obbligatoria venga pregiudicata. Sottolinea tuttavia il rischio che il coniuge debitore trasferisca esclusivamente l'avere di previdenza nel regime sovraobbligatorio, che verrebbe attribuito in maniera corrispondente al coniuge creditore (ASF).

Secondo due partecipanti il metodo proposto sarebbe applicabile soltanto nei confronti degli istituti di previdenza che distinguono tra previdenza obbligatoria e previdenza sovraobbligatoria (sic svizzera, USS). Spesso tuttavia le casse autonome non prevedrebbero detta distinzione (ASIP, sic svizzera, USS, USI). Occorrerebbe quindi rivedere il progetto a tal riguardo (sic svizzera, USS).

Un partecipante è dell'avviso che le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio debbano essere ripartite in base agli averi nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio, mentre la soluzione proposta partirebbe dal rapporto calcolato in base all'intero avere di vecchiaia, comprensivo quindi anche dell'avere acquisito prima del matrimonio. Tuttavia, la soluzione proposta è approvata per ragioni d'ordine pratico finché non è possibile garantire che gli istituti di previdenza e di libero passaggio siano in grado d'indicare il rapporto sia per l'avere costituito prima del matrimonio sia per quello acquisito durante il matrimonio (FSA).

Quattro partecipanti ritengono che prima di accreditare la parte sovraobbligatoria del coniuge creditore, occorrerebbe completare la sua previdenza obbligatoria, che nel caso delle donne presenterebbe spesso importanti lacune di copertura (AG, BL, VD; ADF).

In riferimento al termine «sovraobbligatorio» alcuni partecipanti suggeriscono di evitare l'impiego di termini nuovi e non definiti (ASIP, ASA, USI). Il termine «sovraobbligatorio» potrebbe anche essere sostituito con «altri averi» (ASA).

Un interpellato auspica l'emanazione di disposizioni più precise sull'assegnazione della prestazione alla parte obbligatoria della previdenza professionale (JU).

b) *Art. 30d cpv. 6 AP-LPP*

Un interpellato accoglie esplicitamente con favore il fatto che sia stata chiarita la questione sull'assegnazione degli importi rimborsati. A suo avviso, tuttavia, questa precisazione è necessaria soltanto fintantoché i parametri dell'assicurazione obbligatoria (interesse minimo e tasso di conversione) sono definiti a livello politico e non in base a criteri tecnici (ASA).

Due partecipanti osservano che il vigente capoverso 6 dell'articolo 30d LPP è stato cancellato per errore. Il previsto capoverso 6 dell'avamprogetto dovrebbe essere trasformato nel capoverso 7 (sic svizzera, USS).

11. Istituto collettore e conversione della prestazione d'uscita in una rendita (art. 60 cpv. 2 lett. f AP-LPP in combinazione con art. 22f AP-LFLP)

Numerosi partecipanti accolgono espressamente con favore il nuovo compito dell'istituto collettore (BL, GE, SO; PES; ASF, SA LPP, FSA, SVB, TS).

Due partecipanti deplorano l'assenza di una copertura per i rischi decesso e invalidità. Chiedono che si valuti la possibilità di una copertura assicurativa per il caso di previdenza invalidità (BL, ZH). Per un altro interpellato non è chiaro da quando e per quanto tempo l'avente diritto possa chiedere che la prestazione d'uscita sia versata all'istituto collettore (FSA).

Secondo un partecipante ci si può chiedere se l'offerta dell'istituto collettore, che non prevede alcuna prescrizione minima, sia migliore di un'offerta di qualsiasi altra assicurazione privata. Sempre lo stesso partecipante auspica la possibilità di assicurare presso l'istituto collettore anche i fondi liberi («indennità») (PES).

Due interpellati si chiedono se l'esclusione generale delle prestazioni per superstiti non sia eccessiva e se non pregiudichi l'attrattiva della rendita di vecchiaia. Per evitarlo, occorrerebbe assoggettare l'istituto collettore soltanto all'obbligo di offrire una rendita di vecchiaia. L'istituto dovrebbe tuttavia rimanere libero di proporre all'avente diritto, oltre alla rendita di vecchiaia, anche prestazioni per superstiti secondo le proprie disposizioni regolamentari (SA LPP).

Un interpellato ritiene che la nuova possibilità debba restare facoltativa e non limitare le altre possibilità di investimento (USC).

Due partecipanti ritengono che l'espressione «assicurati facoltativi» di cui all'articolo 60 capoverso 2 lettera f AP-LPP sia inappropriata o poco felice (ASF, SA LPP). Nello specifico si tratterebbe di un titolare di un conto di libero passaggio o di un beneficiario di una rendita. In questo contesto l'espressione «assicurati facoltativi» non sarebbe appropriata, poiché si potrebbe trattare di una persona che non esercita un'attività lucrativa e che per definizione non può essere «assicurata» nella previdenza professionale (ASF). È anche fatto valere che detta espressione è già impiegata nell'articolo 44 LPP, ma in un'altra accezione (SA LPP). Viene inoltre criticato il collocamento della lettera f dell'articolo 60 capoverso 2 LPP, poiché quest'ultimo equipara l'istituto collettore a un istituto di previdenza. Il coniuge beneficiario dovrebbe tuttavia potersi affiliare all'istituto collettore anche se non esercita un'attività lucrativa (ASF). Un interpellato propone la seguente formulazione dell'articolo 60 capoverso 2 lettera f AP-LPP: «ricevere la prestazione d'uscita secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC su richiesta dell'avente diritto» (SA LPP).

Un partecipante ritiene per contro che la norma proposta sia inutile. Se ciononostante dovesse essere mantenuta, dovrebbe applicarsi soltanto se l'avente diritto non è affiliato ad alcun istituto di previdenza (ASIP).

Un interpellato auspica che il messaggio formuli in maniera più precisa rispetto a quanto non faccia il rapporto esplicativo gli obblighi dell'istituto collettore in relazione alla conversione in una rendita dopo l'età di pensionamento (SA LPP).

Secondo un partecipante non sarebbe legittimo differenziare tra persone che hanno diritto a una prestazione d'uscita conformemente all'articolo 124 capoverso 1 AP-CC e che sono affiliate a un istituto di previdenza e quelle che hanno diritto a una prestazione d'uscita dopo un'uscita e che quindi sono affiliate a un nuovo istituto di previdenza (ASA).

Un interpellato pone le seguenti domande in relazione all'articolo 22f AP-LFLP:

- «può l'avente diritto far valere queste pretese se è ancora un assicurato attivo presso un istituto di previdenza?
- Può l'avente diritto far valere queste pretese anche se ha già raggiunto l'età di pensionamento?
- È legittimo che sul capitale stabilito in base alla sentenza di divorzio trasferito direttamente all'istituto collettore non venga percepito alcun emolumento per liquidazioni in capitale?
- È giusto che l'istituto di previdenza, che versa già una rendita di vecchiaia all'avente diritto, non possa ricevere alcun capitale stabilito in base alla sentenza di divorzio per aumentare tale rendita?
- Vale lo stesso anche se l'istituto di previdenza versa ad un avente diritto relativamente giovane una rendita temporanea d'invalidità fino all'età ordinaria di pensionamento o bisogna aumentare l'aver di risparmio fino all'età prevista nel modello (SZ)?»

Un partecipante non ritiene opportuno rafforzare il ruolo dell'istituto collettore. Gli istituti di previdenza dovrebbero poter fornire prestazioni al coniuge divorziato. L'istituto collettore dovrebbe intervenire soltanto a titolo sussidiario (VD).

Secondo il rapporto esplicativo, l'istituto collettore che versa la rendita di vecchiaia dovrebbe poter applicare tassi di conversione diversi a seconda dei rischi da coprire. Visto che dietro alla differenziazione in base ai «rischi» si celerebbero potenziali fonti di discriminazione e arbitrarietà, tre partecipanti respingono la possibilità di applicare aliquote di conversione diverse (BL, VD; ADF). Un partecipante approva invece il fatto che l'aliquota di conversione non si a fissata per legge, ma mediante le disposizioni regolamentari (SA LPP).

12. Obbligo di annuncio degli istituti (art. 24a AP-LFLP)

Svariati partecipanti accolgono espressamente con favore l'obiettivo della disposizione, ovvero offrire ai coniugi e al giudice del divorzio la possibilità di avere, in modo semplice, una visione d'insieme sui conti di previdenza e di libero passaggio (AG, BE, BS, FR, GE, GL, SO; PES, PLR; ASF, CAC, sic svizzera, FSA, USS, ADF, ASA, TS). Secondo numerosi interpellati, invece, l'obbligo di annuncio comporterebbe un onere sproporzionato o perlomeno difficile da stimare e genererebbe spese a carico degli istituti di previdenza e più precisamente degli assicurati attivi (AR, BL, GR, JU, ZH; ASIP, Cifacc, mann, USC, SF LPP, VVP). Alcuni partecipanti sono dell'avviso

che la generalizzazione dell'obbligo di annuncio estenda in maniera considerevole i compiti dell'ufficio centrale e che raddoppi, come minimo, le spese annuali di quest'ultimo, pari attualmente a 1,2 milioni di franchi (SF LPP, USI). Altri – tra cui anche alcuni fautori dell'obbligo di annuncio – dubitano che i costi dell'attuazione di questa prescrizione siano in un rapporto accettabile con i risultati preconizzati o sottolineano il notevole aumento del lavoro legato alla sua attuazione (VD; PLR; ASF, SAK, VVP, TS). Un partecipante ritiene invece che il previsto onere supplementare sia giustificato in considerazione dell'obiettivo prefissato (UCS).

Secondo due partecipanti l'obbligo di annuncio non dovrebbe essere esteso soltanto ai conti di libero passaggio. Questo obbligo avrebbe di fatto l'obiettivo di permettere una valutazione completa degli averi delle persone in età di pensionamento al momento del divorzio. L'obbligo di annuncio dovrebbe quindi estendersi a tutti gli assicurati e a tutti i beneficiari di rendite, altrimenti mancherebbe il suo obiettivo (sic svizzera, USS).

Secondo svariati interpellati non sarebbe sensato obbligare gli istituti di previdenza ad annunciare ogni anno il loro effettivo di assicurati. Gli istituti dovrebbero innanzitutto raccogliere e trasmettere i dati all'Ufficio centrale del 2° pilastro che dovrebbe poi a sua volta rilevarli ed elaborarli per metterli a disposizione del giudice del divorzio. Si tratta di un compito importante sia per gli istituti di previdenza che per l'Ufficio centrale del 2° pilastro. I dati sarebbero inoltre per forza di cose obsoleti e in parte inesatti già il giorno successivo all'invio. Per questo motivo, non sarebbe possibile disporre di dati aggiornati al momento del divorzio (AR, BL, BS, ZG, ZH; ASIP, USI, ASA). Un partecipante sottolinea invece l'importanza di poter disporre di dati attuali al momento del divorzio (BS).

Un interpellato ritiene che l'obbligo di annuncio sia sensato soltanto se limitato ai dati conformemente all'articolo 24c LFLP in vigore. Esigere un'informazione esaustiva che vada oltre il contenuto del vigente articolo 24c LFLP cagionerebbe costi supplementari importanti (ASA, USI). Due partecipanti fanno inoltre valere che i versamenti sotto forma di liquidazioni in capitale, una volta effettuati, non sarebbero più registrati (ASIP, ASA).

Un partecipante critica che l'espressione «tutti gli assicurati» si riferisca a tutti gli attivi e a tutti i beneficiari di rendite. Di fatto, questa espressione è contraria al commento del rapporto esplicativo, che nell'ambito dei beneficiari di rendite limita ragionevolmente l'obbligo di annuncio a coloro che percepiscono una rendita di vecchiaia o una rendita d'invalidità. Questa restrizione dovrebbe emergere anche dalla formulazione nel testo di legge (VVP). Un altro partecipante fa valere che per tenere conto di tutte le pretese, gli istituti di previdenza dovrebbero annunciare anche i lavoratori che sono stati attivi per meno di un anno (LU).

Un partecipante afferma che, contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, sarebbero poche le casse pensioni che trasmettono i dati all'Ufficio centrale del 2° pilastro. Infatti un istituto di previdenza dovrebbe annunciare soltanto i dati dei conti di libero passaggio che gestisce. E questo sarebbe raramente il caso (Cifacc). La regolamentazione non si esprimerebbe né su chi può accedere ai dati e in che modo né su come è garantita la protezione dei dati (GR; Cifacc, USC). Un partecipante deplora per contro che la disposizione non chiarisca la portata di questo obbligo d'annuncio generale (GR). Un altro interpellato auspica che il Consiglio federale emani disposizioni a livello di ordinanza sulla forma dell'annuncio (GE).

Un partecipante è dell'avviso che il disciplinamento sul nuovo obbligo d'annuncio manchi di precisione (SF LPP). Non sarebbe chiaro se l'obbligo interessa tutti gli

istituti di previdenza che dovrebbero quindi annunciare ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i loro assicurati attivi al beneficio di una prestazione d'uscita e tutti i beneficiari di rendite (SZ, UR). Si porrebbe inoltre la domanda se in questo caso l'obbligo d'annuncio interessi soltanto le generalità degli assicurati o anche l'ammontare delle prestazioni d'uscita oppure il valore attuale della rendita (SZ). In caso affermativo, l'Ufficio centrale del 2° pilastro dovrebbe trattare un enorme flusso di dati. Affinché si possa garantire ai beneficiari di rendite lo stesso valore attuale della rendita in caso di divorzio, l'ordinanza sul libero passaggio dovrebbe perlomeno prescrivere quale tabella applicare (UR).

Un Cantone chiede di verificare l'applicabilità di questa disposizione nonché le conseguenze finanziarie per gli istituti di previdenza (ZG).

Due partecipanti fanno valere che esistono altre possibilità per ottenere le informazioni necessarie nel quadro del divorzio. In effetti, l'articolo 170 CC permette di esigere le informazioni necessarie (ASF, IGM, SAK). Nella medesima direzione va un'osservazione di un altro interpellato secondo cui in una procedura di divorzio concreta gli istituti di previdenza comunicano regolarmente ai tribunali i dati sul capitale di vecchiaia esistente (GR). A prescindere da ciò, in caso di cambiamento di posto di lavoro, la legge (art. 3 cpv. 1 LFLP) prevedrebbe l'obbligo di trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza. In questo modo verrebbe garantito che un assicurato non possa far valere pretese presso più istituti di previdenza (ZH). Del resto, nessuna legge potrebbe impedire a una persona di trovare un mezzo per sottrarsi alle sue responsabilità (ASF, SAK).

13. Procedura in caso di divorzio (art. 25a cpv. 1 AP-LFLP)

Secondo un partecipante la formulazione di questo articolo non concorderebbe con gli articoli 280 e 281 CPC. Andrebbe inoltre precisato che il tribunale delle assicurazioni deve essere adito soltanto nel caso di situazioni poco chiare in riferimento ad averi (vincolati) presso istituti di previdenza che si trovano in Svizzera (PES).

Secondo un interpellato sarebbe utile per i cittadini se, ai fini del completamento di una decisione di divorzio resa all'estero, l'articolo 25a capoverso 1 AP-LFLP menzionasse esplicitamente l'articolo 64 capoverso 1 LDIP o il capoverso 1bis AP-LDIP per determinare la competenza per territorio del tribunale svizzero di cui si conosce la competenza per materia secondo l'articolo 73 capoverso 1 LPP (BS). Lo stesso interpellato indica inoltre che se mancasse (soltanto) una dichiarazione di esecuzione dell'istituto svizzero di previdenza nei confronti di un giudice del divorzio straniero, quest'ultimo potrebbe, secondo la prassi, perlomeno fissare a titolo vincolante per i coniugi il principio e la portata della divisione. Una decisione di divorzio straniera di questo tenore potrebbe quindi essere riconosciuta. Nella prassi spetterebbe al tribunale delle assicurazioni competente in Svizzera calcolare le prestazioni che l'istituto di previdenza svizzero deve trasferire. In questo caso tuttavia l'articolo 25a capoverso 1 LFLP non offrirebbe alcuna indicazione sulla competenza territoriale del tribunale svizzero competente per materia conformemente all'articolo 73 capoverso 1 LPP. La LFLP dovrebbe prevedere una norma esplicita sulla competenza del tribunale delle assicurazioni sociali in Svizzera. In accordo con il nuovo articolo 64 capoverso 1bis AP-LDIP, sarebbe legittimo prevedere questa competenza presso la sede dell'istituto di previdenza che si trova in Svizzera.

14. Aspetti internazionali (art. 61 e 64 cpv. 1bis LDIP)

Svariati partecipanti accolgono esplicitamente con favore l'assoggettamento della compensazione della previdenza al diritto svizzero (BE, BL, SO; PES; FSA, ADF). Altri approvano anche il disciplinamento legale, derivante dalla giurisprudenza del Tribunale federale, teso a completare le lacune di una decisione di divorzio straniera (PES; FSA).

Un partecipante propone di armonizzare il progetto con il recente progetto di direttiva UE sulla questione dei divorzi binazionali (mann).

Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Elenco dei partecipanti

Kantone:

Cantons:

Cantoni:

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext./ Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt/Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien:**Partis politiques:****Partiti politici:**

- PPD** Christlichdemokratische Volkspartei (PPD)
Parti Démocrate-Chrétien (PDC)
Partito Popolare Democratico
- PLR** Die Liberalen (PLR)
Les Libéraux-Radicaux (PLR)
I Liberali
- PES** Grüne Partei der Schweiz (PES)
Parti écologiste suisse (PES)
Partito ecologista svizzero
- PS** Sozialdemokratische Partei der Schweiz (PS)
Parti Socialiste Suisse (PS)
Partito Socialista Svizzero
- UDC** Schweizerische Volkspartei (UDC)
Union Démocratique du Centre (UDC)
Unione Democratica di Centro

Interessierte Organisationen:**Organisations intéressées:****Organizzazioni interessate:**

- ASF** alliance F Bund Schweizerischer Frauenorganisationen
Alliance de sociétés féminines suisses
Alleanza delle società femminili svizzere
- ASIP** Schweizerischer Pensionskassenverband
Association suisse des institutions de prévoyance
Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
- HEV** Hauseigentümerverband Schweiz
- Cifacc** Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und
Gemeinschaftsstiftungen
Fondations autonomes collectives et communes
- IGM** Interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender Männer
- CAC** Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten
Chambre suisse des actuaires-conseils
- sic svizzera** Kaufmännischer Verband Schweiz
sec suisse
sic svizzera
- mann** mannschaft – bei Trennung und Scheidung
- SA LPP** Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

SAK	Schweizerische Aktuarvereinigung Association suisse des actuaires Swiss Association of Actuaries Associazione svizzera degli attuari
FSA	Schweizerischer Anwaltsverband Fédération suisse des avocats Federazione svizzera degli avvocati
USC	Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini
FSM	Schweizerischer Dachverband Mediation Fédération suisse des associations de médiation Federazione svizzera delle associazioni di mediazione
SF BVG	Sicherheitsfonds BVG Fonds de garantie LPP Fondo di garanzia LPP
USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
UCS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere
ADF	Schweizerischer Verband für Frauenrechte Association suisse pour les droits de la femme
ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association suisse d'assurances Associazione svizzera d'assicurazioni
TS	Travail.Suisse
USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
UBCS	Verband Schweizerischer Kantonalbanken Unione delle Banche Cantionali Svizzere
VVP	Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge Association de spécialistes en gestion de la prévoyance en faveur du personnel